

La nuova territorialità Iva per le manifestazioni fieristiche in ambito comunitario (art. 7-quinquies D.P.R. 633/72)

A partire dal 1° gennaio 2011, l'art. 3 della Direttiva 12 Febbraio 2008, n. 2008/8/CE riformula gli artt. 53 e 54 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE.

Sul piano interno l'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 sostituisce l'art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972, modificando la territorialità IVA delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni; delle prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività; delle prestazioni di servizi accessorie alle precedenti e le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché delle relative prestazioni accessorie, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2011.

Fino al 31 dicembre 2010, in deroga al criterio generale per la tassazione dei servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 633/72, si consideravano effettuate in Italia, se svolte nel territorio dello Stato, le prestazioni di cui sopra, a prescindere dalla qualifica e dal luogo di stabilimento del committente.

Alla luce delle novità legislative, a partire dal 1° gennaio 2011, per una corretta individuazione della territorialità IVA delle prestazioni di servizi oggetto di analisi, occorrerà distinguere la tipologia di servizio e la qualifica del committente, soggetto passivo ovvero privato-consumatore.

Il novellato art. 7-quinquies dispone l'applicazione del criterio del **luogo di esecuzione della prestazione**:

1. se rese a committenti non soggetti passivi, per:
 - le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni;
 - le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività;
 - le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti;
 - le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché per le relative prestazioni accessorie.
 -
2. se rese a committenti soggetti passivi, per:
 - le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali,

- artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni;
- le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso.

In sostanza, solo per le prestazioni relative all'accesso alle manifestazioni e per quelle ad esse accessorie il criterio del luogo di esecuzione della prestazione si applica a prescindere dallo *status* del committente; per tutte le altre prestazioni, se rese ad un committente soggetto passivo, la tassazione avviene nel luogo in cui esso è stabilito, in conformità con il criterio generale per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 633/72.